



Oggetto: ricorso in appello proposto innanzi al Consiglio di Stato in S.G., con atto notificato a mezzo fax in data 09/03/2015, dalla Società Stazione Marittima S.c.a.r.l. c/l'Autorità Portuale di Napoli. Avverso e per la riforma dell'ordinanza TAR Campania – Napoli – Sez.VII n. 478/2015. Resistenza in giudizio con conferimento incarico di patrocinio all'Ufficio Legale dell'Autorità Portuale di Napoli - Avvocato Antonio del Mese.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto n. 458 del 30 ottobre 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con poteri e attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;

Visto il ricorso in appello, notificato a mezzo fax il 09/03/2015, proposto innanzi al Consiglio di Stato in S.G. dalla Società Stazione Marittima S.c.a.r.l. c/l'Autorità Portuale di Napoli avverso e per la riforma, previa adozione di misure cautelari urgenti ai sensi degli artt. 56 e 62 c.p.a., dell'ordinanza del TAR Campania – Napoli – Sezione VII n. 478/2015 con la quale è stata respinta l'istanza cautelare nel ricorso dell'appellante contro l'ingiunzione di sgombero n. 1 del 08/01/2015 del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli e degli atti ad essa preordinati, connessi e consequenziali;

Vista la necessità di costituirsi in giudizio;

Considerato che l'Autorità Portuale di Napoli è dotata di un Ufficio Legale cui sono preposti Avvocati, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli Avvocati, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore dell'Ente da cui dipendono;

Vista la L. 247/2012 (in G.U. n. 15 del 18.1.2013, in vigore dal 2.2.2013) e, in particolare, l'art. 23 che testualmente recita "... agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici ... va assicurata la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ...";

Valutate le ragioni organizzative (mantenimento e valorizzazione dell'ufficio legale interno costituito da avvocati iscritti nell'elenco speciale), funzionali (informazione e assistenza tempestive) e professionali (alta specializzazione degli avvocati interni);

Vista e valutata copiosa giurisprudenza in materia secondo la quale "...le amministrazioni devono provvedere allo svolgimento dei compiti loro affidati a mezzo del personale di cui dispongono. Tale principio poggia direttamente sul dettato costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che – atteso che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale – è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... In conformità ai principi generali di cui sopra, se l'ente ha un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l'attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all'esterno ...";

Considerato che la valorizzazione di "uffici legali interni", cui affidare lo svolgimento di funzioni professionali strettamente connesse con i meccanismi burocratici dell'amministrazione (la c.d. "aderenza e vicinanza al fatto"), è in linea con la diffusa tendenza di ricerca della legalità,



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 75 /15

"... che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale ed è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... se l'ente ha un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l'attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all'esterno ..." (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia di Lecce, sentenza n. 847/2010; C. Conti reg. Liguria, sez. giurisd., 6.11.03, n. 912, sez. riun. 23.6.92, n. 792; sez. I, 13.6.94, n. 99; sez. I, 2.9.08, n. 393; sez. riun., 2.7.96, n. 36/A; sez. con. Enti, 22.11.96, n. 46; Corte Conti, sez. contr., 24.7.08, n. 22; Corte Costituzionale, 21.11.2006, n. 390; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, parere n. 14/09 e Sezione Centrale di Controllo n. 25/10; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18.4.2002, n. 5559; Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regione Lazio, sentenza n. 1598 del 3.8.2010; Corte dei Conti, sez. I, 27 dicembre 2011, n. 577; Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo, deliberazione n. 4 del 3.2.2011);

Viste le sentenze n. 1984 e n. 1985 del 7.4.2014 nelle quali il T.A.R. Napoli, nel considerare che *"... l'Avvocatura dello Stato, con dichiarazione effettuata alla udienza del 20 marzo 2014, ha rinunciato alla costituzione in giudizio per conto dell'Autorità portuale, riconoscendo espressamente il patrocinio dell'avvocatura interna dell'ente portuale ..."*, ha dato atto *"... della piena legittimazione dell'avvocatura interna riguardo al patrocinio legale dell'Autorità portuale di Napoli ..."*;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Considerato che nel giudizio innanzi al TAR Campania - Napoli, sez. VII, in cui è stata emessa l'ordinanza n. 478/2015 impugnata nell'appello in oggetto, questa Amministrazione è stata rappresentata e difesa dall'Avvocatura interna;

Ritenuta dunque la necessità di conferire l'incarico di rappresentare e difendere, ad ogni effetto e conseguenza di legge, l'Autorità Portuale di Napoli all'Avvocato interno Antonio del Mese, patrocinante in Cassazione, al quale verrà rilasciato apposito mandato;

Considerata la necessità di eleggere domicilio fuori Distretto per il compimento di attività istruttorie e procedurali;

Considerato che l'impegno necessario alla copertura della spesa presuntiva per oneri legali e di domiciliazione sarà oggetto di successivo atto deliberativo, data l'urgenza derivante da esigenze processuali;

DELIBERA

1) Di costituirsi in giudizio e di resistere al suddetto ricorso in appello, notificato a mezzo fax il 09/03/2015, proposto innanzi al Consiglio di Stato in S.G. dalla Società Stazione Marittima S.c.a.r.l avverso e per la riforma, previa adozione di misure cautelari urgenti ai sensi degli artt. 56 e 62 c.p.a., dell'ordinanza del TAR Campania - Napoli - Sezione VII n. 478/2015;

2) Di affidare l'incarico di rappresentare e difendere, ad ogni effetto e conseguenza di legge, l'Autorità Portuale di Napoli all'Avvocato interno Antonio del Mese, al quale verrà rilasciato apposito mandato;



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 75 /15

3) Di eleggere domicilio legale in Roma, per il compimento di ogni necessaria attività istruttoria e procedimentale, presso lo studio dell'avv. Nicola Marcone, alla piazza dell'Orologio n.7. L'impegno necessario alla copertura della spesa presuntiva per oneri legali e di domiciliazione sarà oggetto di successivo atto deliberativo, data l'urgenza derivante da esigenze processuali

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Napoli.

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali per i consequenziali adempimenti e via mail al funzionario G. Amitrano affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Organi di Vertice, cartella Avvocatura, Delibere Anno 2015, Affidamenti incarico avvocati interni.

Napoli, li 10.03.15

=====
Ufficio Legale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Francesco KARRER)

Si notifica all'Area Aff. GG. e CC.- Uff. Legale Area Amm.vo Contabile-RAG **via mail:**
G. Amitrano

Napoli, li 10.03.15